

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Ufficio di presidenza

X legislatura

**Deliberazione 5 aprile 2017, n. 38**

**Oggetto: Disposizioni per le attività di informazione e comunicazione del Consiglio regionale da osservare nel periodo di campagna elettorale per l'eventuale referendum del 28 maggio 2017 e per le elezioni amministrative del mese di giugno 2017 in alcuni comuni della Toscana.**

*Sono presenti*            EUGENIO GIANI            **Presidente del Consiglio regionale**

LUCIA DE ROBERTIS

**Vicepresidenti**

MARCO STELLA

GIOVANNI DONZELLI    **Consigliere segretario**

*E' assente*            ANTONIO MAZZEO        **Consigliere segretario**

Presidente della seduta: Eugenio Giani

Segretario della seduta: il Segretario generale Silvia Fantappiè

Allegati N. 2

Note:

## L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del Regolamento interno 24 aprile 2013, n. 20 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica);

Considerato che il giorno 28 maggio 2017 si dovrebbero svolgere i referendum denominati: "Abrogazione disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti" e "Abrogazione disposizioni sul lavoro accessorio (voucher)", salvo dichiarazione da parte dell'Ufficio centrale per il referendum che gli stessi non hanno più corso per abrogazione delle disposizioni oggetto del quesito referendario;

Considerato che durante il prossimo mese di giugno 2017 si svolgeranno le elezioni amministrative in alcuni comuni del territorio regionale;

Considerato che per quanto riguarda il Consiglio regionale si applicano in particolare le disposizioni previste all'articolo 9 della legge sopra citata "...è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni";

Considerato che tale disciplina è in vigore a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali per il referendum e per le elezioni amministrative, fino alla chiusura delle operazioni di voto, compreso l'eventuale turno di ballottaggio;

Ritenuto necessario approvare le disposizioni per le attività di informazione e comunicazione del Consiglio regionale da osservare nel periodo della campagna per l'eventuale referendum e per la campagna elettorale per le elezioni amministrative in alcuni comuni toscani compreso l'eventuale turno di ballottaggio, così come specificamente indicato nell'allegato A;

Considerato che le elezioni amministrative, riguarderanno alcuni comuni della Regione Toscana, così come specificato nell'allegato B;

A voti unanimi,

delibera

1. di approvare, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni per le attività di informazione e comunicazione del Consiglio regionale da osservare nel periodo della campagna elettorale per gli eventuali referendum del 28 maggio 2017 e delle elezioni amministrative del mese di giugno 2017 in alcuni comuni della Toscana compreso l'eventuale turno di ballottaggio, così come specificamente indicato nell'allegato A;
2. di stabilire che le suddette disposizioni si applicano limitatamente a tematiche, contenuti e soggetti riferiti agli oggetti del referendum e, rispettivamente, ai territori interessati dalla

campagna elettorale per le elezioni amministrative e per l'eventuale turno di ballottaggio, di cui all'allegato B;

3. di incaricare il Segretario generale di dare la massima diffusione e concreta attuazione alla presente deliberazione tramite le strutture interessate, per quanto di rispettiva competenza.

*Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD)*

**IL PRESIDENTE**  
Eugenio Giani

**IL SEGRETARIO**  
Silvia Fantappié

**Disposizioni per le attività di informazione e comunicazione del Consiglio regionale da osservare nel periodo della campagna elettorale per l'eventuale referendum del 28 maggio 2017 e per le elezioni amministrative del mese di giugno 2017**

Il 28 maggio 2017 si dovrebbero svolgere i referendum popolari indetti con decreti del Presidente della Repubblica adottati in data 15 marzo 2017 e denominati: "Abrogazione disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti" e "Abrogazione disposizioni sul lavoro accessorio (voucher)", salvo dichiarazione da parte dell'Ufficio centrale per il referendum che gli stessi non hanno più corso per abrogazione delle disposizioni oggetto del quesito referendario.

Inoltre si svolgeranno il giorno 11 giugno 2017, con eventuale turno di ballottaggio il 25 giugno 2017, in alcuni comuni del territorio regionale le elezioni amministrative.

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, che comprendono anche il periodo di svolgimento degli eventuali ballottaggi, sono in vigore le regole previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica).

Per quanto riguarda l'attività del Consiglio si applica quanto previsto dall'articolo 9, comma 1 della legge citata che fa *"divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni"*.

Si precisa che l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnate alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

In concreto, per tutte le attività di informazione e comunicazione, ci si dovrà attenere alle seguenti disposizioni che si applicano **limitatamente a tematiche, contenuti e soggetti riferiti all'oggetto degli eventuali referendum e, rispettivamente, ai territori interessati dalla campagna elettorale per le elezioni amministrative e per l'eventuale turno di ballottaggio:**

**1) Comunicati stampa**

- a) Prosegue la diffusione della comunicazione attraverso i comunicati stampa che informano sull'attività istituzionale del Consiglio regionale e delle sue commissioni consiliari. L'informazione dovrà però limitarsi all'oggetto degli atti in discussione o al tema dei dibattiti purché non riportino interventi che abbiano diretto riferimento ai temi della campagna referendaria ed elettorale e riguardino solo il merito dei provvedimenti in discussione.
- b) Con le stesse modalità e gli stessi limiti di cui sopra viene data informazione delle ulteriori attività del Consiglio (presentazione libri, mostre, convegni, cerimonie, incontri con delegazioni, etc.).

- c) I comunicati degli organi consiliari dovranno riferirsi esclusivamente a fatti di carattere istituzionale ed essere redatti nella forma impersonale (il Presidente del Consiglio regionale; il Presidente della commissione; e simili).

## 2) Conferenze stampa

Le conferenze stampa sono sospese **limitatamente a tematiche, contenuti e soggetti riferiti all'oggetto dell'eventuale referendum e, rispettivamente, ai territori interessati dalla campagna elettorale per le elezioni amministrative e per l'eventuale turno di ballottaggio.**

## 3) “Il Consiglio” periodico *on line* del Consiglio regionale

Il periodico continua le pubblicazioni con le limitazioni già sopra espresse per i comunicati stampa. Le sintesi degli interventi dovranno riferire argomentazioni strettamente inerenti al contenuto dei provvedimenti, prive di valutazioni in materia referendaria e di carattere politico o, tanto meno, elettorale in relazione ai comuni in cui si svolgeranno le consultazioni elettorali amministrative.

## 4) Sito Internet

Le comunicazioni da immettere sul sito del Consiglio regionale si uniformano ai criteri già indicati per i comunicati stampa, ferma restando la consueta alimentazione delle banche dati.

## 5) Editoria e stampa

Il servizio di editoria e stampa a favore dei gruppi consiliari e di singoli consiglieri è sospeso, limitatamente alla riproduzione di documentazione inerente tematiche e contenuti riferiti all'oggetto dell'eventuale referendum e delle consultazioni elettorali per le elezioni amministrative.

## 6) Trasmissioni televisive sull'attività del Consiglio

- a) La responsabilità dei contenuti delle trasmissioni e del rispetto delle regole della *par condicio* fa esclusivamente carico alle emittenti.
- b) Dalle limitazioni restano escluse le trasmissioni integrali delle sedute degli organi consiliari.

## 7) Uso delle sale del Consiglio

Per l'uso di tutte le sale del Consiglio si applicano le disposizioni indicate all'articolo 47 “Limitazioni nel periodo elettorale” del vigente Testo unico delle disposizioni organizzative e procedurali del Consiglio di competenza dell'Ufficio di presidenza, approvato con deliberazione Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38, di seguito riportate:

*1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali per elezioni o referendum, e fino alla chiusura delle operazioni di voto, si applicano, ai fini dell'uso delle sale del Consiglio, le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica).*

*2. L'Ufficio di presidenza delibera le specifiche disposizioni attuative e i conseguenti indirizzi per gli uffici.*

A tal fine si prevede che:

1. Nei periodi indicati al comma 1 dell'articolo 47 del TU. UP è comunque vietato l'uso delle sale per iniziative pubbliche che abbiano per oggetto tematiche riguardanti le consultazioni elettorali per le elezioni amministrative, il referendum ovvero per iniziative alle quali partecipino soggetti dei comitati promotori del referendum.

2. Negli stessi periodi la domanda di utilizzazione delle sale del Consiglio deve indicare, oltre all'oggetto dell'iniziativa, i relatori e gli altri soggetti invitati. Alla domanda deve essere unita una dichiarazione con la quale il promotore dell'iniziativa si assuma piena responsabilità relativamente al rispetto delle norme che disciplinano il divieto di propaganda ai sensi dell'articolo 9 della l. 28/2000.

#### **8) Manifestazioni per 1 maggio e 2 giugno**

Le manifestazioni indette per le citate ricorrenze, qualora ricadano nel periodo soggetto alle limitazioni ai sensi della legge 28/2000, non costituiscono forme di propaganda elettorale, purché attengano esclusivamente alle medesime ricorrenze.

#### **9) Iniziative dei consiglieri promosse ai sensi dell'articolo 39 TU.UP.**

Sono sospese tutte le iniziative dei consiglieri, richieste ai sensi dell'articolo 39 del Testo unico delle disposizioni organizzative e procedurali del Consiglio di competenza dell'Ufficio di presidenza, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38 inerenti tematiche e contenuti riferiti all'oggetto del referendum e delle consultazioni elettorali per le elezioni amministrative.

#### **10) Iniziative degli organismi autonomi istituiti presso il Consiglio regionale**

Gli organismi autonomi istituiti presso il Consiglio regionale possono svolgere iniziative attinenti al proprio ambito di competenza, con i limiti previsti nel presente atto.

#### **11) Si richiama, infine, in via generale, il divieto per i candidati e per i partiti o movimenti politici di svolgere attività di propaganda avvalendosi di mezzi, risorse, personale e strutture della Pubblica amministrazione.**

**ELENCO DEI COMUNI INTERESSATI DALLE ELEZIONI  
AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017 CON EVENTUALE TURNO DI  
BALLOTTAGGIO**

<b>PROVINCIA</b>	<b>COMUNE</b>
Arezzo	Montemignaio
Arezzo	Monte San Savino
Firenze	Reggello
Firenze	Rignano sull'Arno
Grosseto	Campagnatico
Grosseto	Manciano
Grosseto	Pitigliano
Livorno	Campo nell'Elba
Livorno	Marciana Marina
Livorno	Porto Azzurro
Livorno	Sassetta
Lucca	Bagni di Lucca
Lucca	Camaiore
Lucca	Forte dei Marmi
Lucca	Lucca
Lucca	Porcari
Massa Carrara	Aulla
Massa Carrara	Carrara
Massa Carrara	Licciana Nardi
Massa Carrara	Mulazzo
Massa Carrara	Zeri
Pisa	Bientina
Pisa	Castellina Marittima
Pisa	Riparbella
Pistoia	Abetone Cutigliano
Pistoia	Marliana
Pistoia	Pistoia
Pistoia	Quarrata
Pistoia	San Marcello Piteglio

Pistoia	Serravalle Pistoiese
Siena	Montalcino
Siena	Monticiano
Siena	Sarteano